Allegato sub A) alla determina n del
OGGETTO: Convenzione con l'Associazione, per l'incarico di sorveglianza in ausilio alla Polizia Locale e ai vari comuni aderenti all'Unione in occasione di manifestazioni varie
In esecuzione della Delibera di Giunta n. 15 del 21/03/2022 in Caldiero, presso il Comando Polizia Locale
TRA
L'Unione di Comuni Verona Est, C.F. 03273550230, di seguito denominato Unione, rappresentata dal Responsabile dell'Area Polizia Locale,, nato a
E
$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$
PREMESSO CHE:
- la legge 03 luglio 2017 n. 117 (ex 266/91) riconosce il valore sociale e la funzione

- la legge 03 luglio 2017 n. 117 (ex 266/91) riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, promuovendone lo sviluppo come espressione di partecipazione, solidarietà e sviluppo, garantendone l'apporto originale per le finalità di partecipazione e promozione sociale che queste forme associative esprimono;
- tra le associazioni presenti sul territorio vi è il ......, che ha formalizzato la disponibilità a prestare la propria attività di volontariato in accordo con l'Amministrazione dell'Unione, a supporto di eventi e manifestazioni organizzati dalla stessa o dai Comuni ad essa aderenti o da detti Enti patrocinati, nonché per ogni altra attività finalizzata alla sicurezza del territorio nelle modalità esclusivamente sussidiarie alle Forze dell'Ordine
- dal complesso della normativa e dai programmi dell'Unione e dei Comuni che la costituiscono, emerge chiaro l'intento di riconoscere, sostenere e valorizzare l'azione e l'identità delle associazioni presenti sul territorio;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### Art. 1 - Ambiti dell'attività

L'Unione di Comuni Verona Est, d'ora in poi semplicemente "Unione" si avvale della libera attività e disponibilità del ...................., d'ora in poi semplicemente "Associazione" testé rappresentata, ad effettuare il servizio d'ordine e vigilanza per le cerimonie religiose che si tengono nel territorio dell'Unione ovvero per le manifestazioni organizzate e/o patrocinate dalle Amministrazioni comunali dei Comuni appartenenti all'Unione di Comuni Verona Est o dalle rispettive Proloco, e ad effettuare attività di supporto organizzativo attraverso:

- a) il presidio del traffico e della regolazione del transito di mezzi contestualmente all'organizzazione delle suddette manifestazioni a carattere sportivo, civile, folcloristico culturale e religioso, oltre che per ogni altra attività connessa con la tutela e il controllo a vantaggio della cosiddetta utenza "debole" (anziani e minori);
- b) ogni altra attività con finalità assistenziale, sociale e culturale. Tali servizi saranno concordati di volta in volta con l'Unione nella persona del Comandante della Polizia Locale attraverso appositi accordi con un referente dell'Associazione.

#### Art. 2 - Durata e luogo dell'esecuzione

L'attività di intervento degli operatori volontari, di cui al precedente articolo, avrà la durata di 2 (due) anni (2022 -2024) e verrà svolta nel territorio dell'Unione di Comuni Verona Est.

## Art. 3 - Natura del rapporto

L'Unione e l'Associazione convengono che le attività vengono svolte in favore della collettività e non costituiscono, né possono costituire, alcuna forma di lavoro e quindi di dipendenza dall'Amministrazione, anche in forma occasionale.

Gli operatori volontari effettuano l'attività di collaborazione a titolo completamente gratuito e pertanto né ad essi né all'Associazione, è dovuto alcun compenso diretto da parte dell'Unione o dei comuni che la costituiscono.

L'Unione si riserva, ai fini di implementare le attività sopra descritte, la facoltà di concedere in comodato d'uso dotazioni strumentali od altre utilità, previa richiesta motivata.

## Art. 4 - Riconoscimento

Il legale rappresentante dell'Associazione dovrà comunicare all'Unione i nominativi e relativi dati anagrafici delle persone impegnate nelle attività della presente convenzione, dal quale risulti l'appartenenza all'Associazione da comprovarsi, eventualmente, nel corso dell'esecuzione di tali attività mediante esibizione della tessera di appartenenza.

Durante i servizi gli appartenenti all'Associazione, indosseranno la divisa dell'associazione o comunque capi di abbigliamento che li rendano facilmente individuabili e sui quali siano sovraimpressi il logo e/o i segni distintivi di essa. Nel caso essi prestino la loro opera in ora serale o notturna e comunque in ogni caso vi sia scarsa visibilità, gli stessi dovranno indossare, in ossequio a quanto disposto dal D. Lgs. 30.4.1992, nr. 285, nuovo codice della Strada e dal D. Lgs. del 9.4.2008, nr. 8, indumenti conformi a quanto stabilito dall'art. 37 del D.P.R. 16.12.1992, nr. 495/92 alla fig. II art. 42.

## Art. 5 - Copertura assicurativa

L'associazione si impegna a stipulare idonea copertura assicurativa a favore dei propri associati per la responsabilità civile verso terzi e per infortuni, esonerando l'Unione di Comuni Verona Est e i comuni ad essa aderenti, da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti e conseguenti allo svolgimento dell'incarico conferito.

### Art. 6 - Azioni a supporto dell'attività dell'Associazione

L'Unione, allo scopo di assicurare sostegno alle mere spese organizzative del sevizio (trasporto, acquisto di vestiario, attrezzatura, assicurazione, ecc.) provvederà ad erogare all'Associazione un contributo fino a € 6.000,00= annui a sostegno dell'attività svolta per un totale di € 12.000,00 per il biennio 2022-2024. Tale contributo sarà subordinato alla presentazione di apposito schema riassuntivo dell'attività svolta, come da prospetto allegato sub "A" alla presente, nel quale siano riassunte spese compatibili a quanto previsto dall'art. 33) commi 2 e 3 della L. 3.7.2017, n. 117. Il predetto contributo potrà essere anticipato per l'importo del 50% del proprio ammontare su richiesta dell'Associazione, allo scopo di consentire il sostegno delle spese dell'Associazione.

### Art. 7 - Diritto d'accesso e riservatezza

Nell'ambito dei rapporti di reciproca collaborazione con i competenti uffici dell'Unione, il legale rappresentante dell'Associazione esercita il diritto di accesso alle informazioni, nelle forme previste dalla disciplina vigente, in merito agli atti amministrativi aventi rilevanza nel quadro dei settori di intervento della presente convenzione.

# Art. 8 - Norme di comportamento

L'Associazione è tenuta a garantire l'idoneità al servizio degli operatori prescelti e la correttezza dei rispettivi comportamenti nei confronti dei diritti dell'utenza sulla base delle indicazioni contenute nella presente convenzione e di eventuali direttive specifiche fornite in proposito dall'Unione di

Comuni Verona Est.

### Art. 9 - Verifica dello svolgimento del servizio

L'Unione è tenuta a vigilare sul rispetto di quanto stabilito dalla convenzione ed a tal fine può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di visite ispettive per verificare il corretto e regolare svolgimento del servizio previsto.

#### Art. 10 - Oneri fiscali

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a sensi ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986. In tal caso gli oneri connessi alle spese di e spese di bollo e di registrazione del presente contratto in caso d'uso sono a carico dell'Associazione richiedente.

#### Art. 11 - Rinnovo della convenzione

La presente convenzione ha la durata di 2 (due) anni, salvo disdetta di una delle parti contraenti da comunicarsi a mezzo raccomandata a. r. con un preavviso di almeno sei mesi, e potrà essere rinnovata con modalità da convenirsi fra le due parti entro la scadenza della stessa.

Il Presidente dell'Associazione

Il Responsabile dell'Area Polizia Locale